



Alessia Legnani Annichini

(ricercatore di Storia del diritto medioevale e moderno nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bologna)

**Tra necessità e diffidenza: prime tracce degli ebrei a San Marino
allo schiudersi dell'età moderna (1400-1600) ***

SOMMARIO: 1. Banchieri ebrei e condotte sul Titano – 2. La collettività e gli ebrei: testimonianze di diffidenza – 3. Osservazioni conclusive.

I. Banchieri ebrei e condotte sul Titano

Nella prima età moderna la presenza di giudei nel territorio di San Marino è legata a motivi economici: costoro, infatti, svolgevano quell'attività di credito che fin dal Medioevo risultava indispensabile in ogni società¹. Un fenomeno che non fu certo peculiare della sola realtà del Titano, quanto piuttosto comune all'intera Italia centro-settentrionale². Le città, prostrate da guerre, pestilenze e carestie,

* Il contributo è destinato alla pubblicazione nel volume, a cura di A. De Oto, *Il fattore religioso nell'ordinamento giuridico sammarinese*, in corso di pubblicazione.

¹ **P. LONARDO**, *Gli ebrei nella Repubblica di S. Marino (secondo una recente pubblicazione)*, in *Atti e Memorie della Regia Deputazione di Storia Patria per le Provincie delle Marche*, n. s., II (1905), p. 9, e **R. BONFIL**, *Gli ebrei in Italia nell'epoca del Rinascimento*, Sansoni, Firenze, 1991, p. 31. Sull'esercizio e sul ruolo ricoperto dal prestito ebraico nell'economia della penisola si veda **V. COLORNI**, *Prestito ebraico e comunità ebraiche nell'Italia centrale e settentrionale con particolare riguardo alla comunità di Mantova*, in *Rivista di Storia del Diritto Italiano*, VIII (1935), pp. 406-458, ora in **V. COLORNI**, *Judaica Minora. Saggi sulla storia dell'ebraismo italiano dall'antichità all'età moderna*, Giuffrè, Milano, 1983, pp. 205-255; con particolare riferimento al XIII-XIV secolo, si veda **V. BONAZZOLI**, *Il prestito ebraico nelle economie cittadine delle Marche fra '200 e '400*, *Proposte e ricerche*, Ancona, 1990 (Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», 8), pp. 13-37. In merito all'importanza del credito per lo sviluppo dei mercati si veda, da ultimo, **P. PRODI**, *Settimo non rubare. Furto e mercato nella storia dell'Occidente*, il Mulino, Bologna, 2009.

² Per un approfondimento sull'attività di credito svolta dagli ebrei nell'Italia centro-settentrionale si veda: **A. MILANO**, *Storia degli ebrei in Italia*, Einaudi, Torino, 1963; **M. G. MUZZARELLI**, *Luoghi e tendenze dell'attuale storiografia italiana sulla presenza ebraica fra XIV e XVI secolo*, in *Studi storici*, XXIV (1983), pp. 369-393; **S. SIMONSOHN**, *Lo stato attuale della ricerca storica sugli ebrei in Italia*, in *Italia Judaica*, Atti del I Convegno internazionale (Bari, 18-22 maggio 1981), P. U. G., Roma, 1983



accoglievano con gioia gli ebrei, che possedevano il denaro di cui esse avevano bisogno per una rapida ripresa³.

Imprescindibile punto di partenza storiografico è costituito dal lavoro di Amy Bernardy, *Les Juifs dans la République de Saint-Marin du XIV au XVII siècle* (1904)⁴, che se risulta meritorio per le numerose carte d'archivio indagate e in parte editate, tuttavia non sempre ha saputo valorizzare i molti documenti ritrovati, come ha tra l'altro messo in luce Pietro Lonardo, *Gli ebrei nella Repubblica di San Marino (secondo una recente pubblicazione)*⁵, intervenendo già l'anno successivo a sottolineare l'incompletezza del saggio. Scarsa attenzione ha suscitato il problema presso gli addetti ai lavori per circa settant'anni, mancando, infatti, un qualsiasi studio in merito fino al 1978, quando le pagine della Bernardy sono state ripubblicate e tradotte con un'introduzione critica e puntuale di Anna Foa⁶. Agli anni '90 sono, invece, ascrivibili alcuni pregevoli studi – *in primis* quello di Emanuela di Stefano⁷ – che approfondiscono esclusivamente il ruolo economico svolto dagli ebrei a San Marino.

Ha messo in luce Roberto Bonfil come i giudei, gradualmente, si sostituirono ai banchieri cristiani ai quali le autorità cittadine – influenzate dal diritto canonico e dalla predicazione francescana – a partire dal XV secolo vietarono l'esercizio del prestito in quanto direttamente riconducibile all'usura⁸. Risale al IV Concilio Lateranense

(Ministero per i beni culturali e ambientali. Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 2), pp. 29-37; il volume miscelaneo *Aspetti e problemi della presenza ebraica nell'Italia centro-settentrionale (secoli XIV-XV)*, Roma, 1983 (Quaderni dell'Istituto di Scienze Storiche dell'Università di Roma, 2); **M. G. MUZZARELLI, G. TODESCHINI** (a cura di), *La storia degli ebrei nell'Italia medievale: tra filologia e metodologia*, Bologna, 1988 (Documenti/29); **G. TODESCHINI**, *La ricchezza degli ebrei. Merci e denaro nella riflessione ebraica e nella definizione cristiana dell'usura alla fine del Medioevo*, Centro italiano di studi sull'alto medioevo, Spoleto, 1989 e **R. BONFIL**, *Gli ebrei*, cit.

³ **V. COLORNI**, *Prestito ebraico*, cit., p. 20. Ha sottolineato **A. TOAFF**, *Testi ebraici italiani relativi all'usura dalla fine del XV agli esordi del XVII secolo*, in *Credito e usura fra teologia, diritto e amministrazione. Linguaggi a confronto (sec. XII-XVI)*, a cura di D. Quagliani, G. Todeschini, G. M. Varanini, Roma 2005 (Collection de l'École française de Rome, 346), pp. 103-104 come gli ebrei considerassero "il prestito usurario nel Medioevo alla stregua di una professione come un'altra", non reputandolo riprovevole sul piano etico.

⁴ **A. BERNARDY**, *Les Juifs dans la République de Saint-Marin du XIV au XVII siècle*, in *Revue des Etudes Juives*, XLVIII-XLIX (1904).

⁵ **P. LONARDO**, *Gli ebrei*, cit., pp. 93-115.

⁶ **A. FOA**, *Introduzione a A. BERNARDY, Gli ebrei nella Repubblica di San Marino dal XIV al XVII secolo*, Il Prato, Saonara, 2005 (rist. anast. dell'ed. Parigi 1904), pp. 9-14.

⁷ **E. DI STEFANO**, *Commerci, prestito e manifatture a San Marino nel Quattrocento*, Aiep editore, San Marino, 1999 (Quaderni del Centro Sammarinese di Studi Storici, 20).

⁸ **R. BONFIL**, *Gli ebrei*, cit., p. 33.



il decreto *Quanto amplius*⁹ che vietava agli ebrei di percepire le sole “*usuras graves immoderatasve*”, mentre ai cristiani l’interesse era sempre proibito¹⁰. Si è talvolta voluto vedere in questo decreto una giustificazione dell’esercizio dell’attività feneratizia da parte dei giudei, per i quali, dunque, le usure non gravi sarebbero state lecite. In realtà la Chiesa fu sempre avversa all’usura, ma con tale formulazione si lasciava la possibilità di interpretare il canone in senso possibilista e sulla base di esso il prestito ebraico poté svilupparsi¹¹. Certamente è valida, anche per la realtà sammarinese al pari delle altre, l’affermazione di Michele Cassandro secondo la quale gli ebrei sarebbero identificabili come prestatori su pegno¹².

Inizialmente quella ebraica non era una comunità stabile, radicata sul territorio, ma solo contingente: all’occorrenza singoli banchieri si recavano sul Monte Titano dai luoghi vicini, specie dalla Romagna e dalle Marche¹³, dove già insistevano piccoli insediamenti¹⁴.

Una ricerca sistematica potrebbe forse dar conto della presenza di ebrei nel territorio sammarinese anche precedentemente la seconda

⁹ *Corpus Iuris Canonici*, ed. Friedberg, ex officina Bernhardi Tauchnitz, Lipsia, 1881, pars II. *Decretalium Collectiones*, p. 816, *Sdecretales Gregorii IX*, l. V, tit. XIX, c. XVIII, “...Volentes igitur in hac parte prospicere Christianis, ne a Iudaeis immaniter aggraventur synodali decreto statuimus, ut, si de cetero quocunque praetextu Iudaei a Christianis graves immoderatasve usuras extorserint, Christianorum eis participium subtrahatur, donec de immoderato gravamine satisfecerint competenter...”

¹⁰ **K. STOW**, *Papi, Chiesa e ebrei fino alla inquisizione romana*, in *Le inquisizioni cristiane e gli ebrei*. Tavola Rotonda nell’ambito della Conferenza annuale della Ricerca (Roma, 20-21 dicembre 2001), Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 2003 (Atti dei Convegni Lincei, 191), p. 34.

¹¹ **V. COLORNI**, *Prestito ebraico*, cit., pp. 413-415 e **A. FOA**, *Ebrei in Europa. Dalla Peste Nera all’emancipazione. XIV-XIX secolo*, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 34-35.

¹² **M. CASSANDRO**, *Sulla storia economica degli ebrei in Italia nei secoli XV-XVII. Problemi, orientamenti e prospettive*, in *Studi in memoria di Mario Abrate*, Torino, 1986, pp. 271-298.

¹³ Per un approfondimento si veda **S. SAFFIOTTI BERNARDI**, *Gli Ebrei e le Marche nei secc. XIV-XVI: bilancio di studi, prospettive di ricerca*, in *Aspetti e problemi*, cit., pp. 227-272; **M. G. MUZZARELLI**, *La presenza ebraica nelle città della Romagna negli ultimi secoli del Medioevo ed all’inizio dell’età moderna*, in *Ovadyah Yare da Bertinoro e la presenza ebraica in Romagna nel Quattrocento*. Atti del Convegno (Bertinoro, 17-18 maggio 1988), a cura di G. Busi, S. Zamorani, Torino, 1987, pp. 57-73, cui si rinvia per l’ampia bibliografia sulle diverse città della Romagna; **ID.**, *The Jewish presence in Emilia Romagna*, in *Arte e cultura ebraiche in Emilia Romagna. Jewish art and culture in Emilia Romagna*, Mondadori, Milano, 1989, pp. 21-25; **R. BONFIL**, *La presenza ebraica in Romagna nel Quattrocento. Appunti per un profilo socio-culturale*, in *Ovadyah Yare*, cit., pp. 3-20; **V. BONAZZOLI**, *Il prestito ebraico*, cit. e **S. ANSEMI**, **V. BONAZZOLI**, *La presenza ebraica nelle Marche. Secoli XIII-XX*, Proposte e ricerche, Ancona, 1993.

¹⁴ **P. LONARDO**, *Gli ebrei*, cit., p. 95 e **M. G. MUZZARELLI**, *La presenza*, cit., p. 57.



metà del XIV secolo, ma allo stato attuale delle nostre conoscenze la prima testimonianza in merito risale al 3 luglio 1369. Si tratta della concessione di un mutuo regolare¹⁵ fatta, mediante *publicum instrumentum*, a due persone da parte del banchiere Emanuele da Rimini: data l'entità della somma (340 ducati) il creditore si preoccupava di garantirla con la richiesta di un pegno. Proprio l'elevata quantità di denaro concessa ha indotto a ipotizzare che il banco dovesse essere fiorente e il suo titolare certamente ricco. Del resto Emanuele, che svolgeva la propria attività anche altrove – come rileva Pietro Lonardo –, era ben visto a San Marino e forse fu lo stesso Comune a richiederne le prestazioni (che portavano vantaggi all'intera comunità); di certo non fu perseguitato per motivi religiosi¹⁶. Se, come ha osservato Maria Giuseppina Muzzarelli, il motivo della chiamata degli ebrei è sempre da ricercarsi nell'esercizio dell'attività creditizia, non siamo, tuttavia, in grado di valutare l'ampiezza del loro ruolo economico¹⁷.

Non ci sono pervenute ulteriori notizie concernenti i giudei sammarinesi nel Trecento.

In un primo momento i prestatori ebrei furono accolti dalle città italiane solo se muniti di una dispensa papale, che consentiva loro di esercitare il prestito a usura, nonostante la dura opposizione della dottrina canonistica¹⁸.

¹⁵ Su questo istituto si veda **V. GIUFFRÈ**, voce *Mutuo (storia)*, in *Enciclopedia del diritto*, XXVII, Giuffrè, Varese, 1977, pp. 414-444; **A. M. GIOMARO, P. MOROSINI**, voce *Mutuo nel diritto romano, medioevale e moderno*, in *Digesto delle Discipline Privatistiche – Sezione civile*, XI, UTET, Torino, 1994, pp. 584-610 e **U. SANTARELLI**, *Causa mutui e causa societatis*, in *Le matrici del diritto commerciale tra storia e tendenze evolutive*. Atti del Convegno (Como, 18-19 ottobre 2007), a cura di S. Rossi e C. Storti, Insubria University Press, Varese, 2009, pp. 89-102. Per le differenze tra mutuo e deposito irregolare si veda **U. SANTARELLI**, *La categoria dei contratti irregolari. Lezioni di Storia del Diritto*, Giappichelli, Torino, 1984.

¹⁶ **P. LONARDO**, *Gli ebrei*, cit., p. 95-96.

¹⁷ **M. G. MUZZARELLI**, *La presenza*, cit., p. 58.

¹⁸ In merito al divieto d'usura e alle problematiche connesse si veda **G. SALVIOLI**, *La dottrina dell'usura secondo i canonisti e i civilisti italiani dei secoli XIII e XIV*, in *Studi Fadda*, II, s. I., 1906, pp. 259-278; **T. P. MC LAUGHLIN**, *The Teaching of the Canonists on Usury (XII, XIII and XIV Centuries)*, in *Mediaeval Studies*, I (1939), pp. 81-147; **G. LE BRAS**, *Usure, II. La doctrine ecclésiastique de l'usure à l'époque classique (XII^e-XV^e siècle)*, in *Dictionnaire de Théologie Catholique*, XV, 2, Librairie Letouzey, Paris, 1950, coll. 2336-2372; **O. CAPITANI**, *Sulla questione dell'usura nel Medio Evo*, in *Bullettino dell'Istituto Storico Italiano per il Medio Evo e Archivio Muratorino*, 70 (1958), pp. 539-566, ora in *L'etica economica medievale*, a cura di O. C., il Mulino, Bologna, 1974, pp. 23-46; **P. GROSSI**, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Giuffrè, Milano, 1960 (Circolo toscano di diritto romano e storia del diritto, 2); **L. POLIAKOV**, *I Banchieri ebrei e la Santa sede dal XIII al XVII secolo*, Newton Compton, Roma, 1974, pp. 25-49; **D. QUAGLIONI**, «*Inter Iudeos et Christianos commertia sunt permissa*». 'Questione ebraica' e



Non di rado tale autorizzazione veniva espressamente richiesta dai consigli comunali come condizione per concedere il permesso di residenza, ma nella maggior parte dei casi – e San Marino non fece eccezione – le autorità cittadine, di fronte all'esistenza di precedenti e per il forte senso di indipendenza che comunque avevano verso il papa, non si sentivano obbligate a richiederne il parere prima di accogliere un ebreo¹⁹.

La tolleranza della Chiesa verso l'attività feneratizia dei giudei rivelava una giustificazione economica: alle concessioni elargite dal pontefice faceva, infatti, riscontro il pagamento di una somma di denaro, che contribuiva a ingrossare le casse della Santa Sede²⁰.

Allo schiudersi del Quattrocento il piccolo Comune sammarinese si caratterizzò per una generale ripresa economica, attestata da una costante crescita degli scambi di materie prime (grano e ovini) e di manufatti, specie tessuti²¹, che ebbe quali sedi deputate il mercato settimanale e la fiera annuale, luoghi di incontro di mercanti provenienti dalle piazze del centro-nord della penisola²². È pertanto verosimile ipotizzare che in questi contesti mercantili venisse ospitato anche un banco di prestito che, probabilmente, continuava a essere in mano a prestatori ebrei. La somma di denaro ricevuta in deposito dal banchiere giudeo Matassia, richiestagli da un *cives* di Pesaro (tale Musetto) nel 1429 e restituita su intimazione dei magistrati costituisce una vicenda emblematica al fine di avvalorare tale ipotesi²³.

usura in Baldo degli Ubaldi (c. 1327-1400), in Aspetti e problemi, cit., pp. 273-305; U. SANTARELLI, La categoria dei contratti, cit., pp. 80-98; A. FOA, Ebrei in Europa, cit., pp. 34-40; G. TODESCHINI, I mercanti e il tempio. La società cristiana e il circolo virtuoso della ricchezza fra Medioevo ed Età Moderna, il Mulino, Bologna, 2002 (Collana di storia dell'economia e del credito. Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 11), specie le pp. 227-309 sull'arricchimento degli ebrei grazie all'esercizio del prestito e sulla condanna da parte della Chiesa della pratica usuraria; G. CECCARELLI, Il gioco e il peccato. Economia e rischio nel tardo Medioevo, il Mulino, Bologna, 2003 (Collana di storia dell'economia e del credito. Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, 12); Credito e usura, cit., e, in ultimo, le riflessioni di P. PRODI, Settimo non rubare, cit., pp. 99-104.

¹⁹ V. COLORNI, *Prestito ebraico*, cit., p. 420; R. BONFIL, *Gli ebrei*, cit., p. 36 e A. FOA, *Ebrei in Europa*, cit., pp. 122-123

²⁰ V. COLORNI, *Prestito ebraico*, cit., p. 427 e A. FOA, *Ebrei in Europa*, cit., p. 36.

²¹ M. MORONI, *L'economia di un "luogo di mezzo". San Marino dal basso Medioevo all'Ottocento*, Aiep Editore, San Marino, 1994 (Quaderni monografici del Centro di Studi Storici, 5), p. 79.

²² M. MORONI, *Il porto e la fiera di Rimini in età moderna*, in F. PIRANI, M. MORONI, L. ROSSI, T. BERNARDI, *Tra San Marino e Rimini secoli XIII-XX*, Aiep Editore, San Marino, 2001 (Quaderni del Centro Sammarinese di Studi Storici, 22), pp. 59-62.

²³ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 96-97.



Il XV fu il secolo in cui i rapporti tra comunità ebraiche e città si svilupparono in maniera meno conflittuale e la convivenza tra appartenenti a religioni diverse poté svolgersi senza problemi²⁴.

Inizialmente l'attività creditizia dovette essere svolta contemporaneamente da due prestatori, Angelo da Tolosa e Matassia, ma in seguito al matrimonio tra Anna, nipote del primo, e Musetto, figlio del secondo, l'attività finì per essere riunita in un solo banco²⁵. Si trattava peraltro di banchieri che potevano anche svolgere altre attività commerciali, se nel 1438 ritroviamo Musetto vendere un tessuto di seta rossa broccata d'argento a due cittadini²⁶.

Nella seconda metà del secolo l'economia sammarinese subì una battuta d'arresto per i ripetuti passaggi di truppe, che portavano furti e saccheggi, ma anche per un'epidemia di peste. L'attività mercantile poté riprendere in maniera regolare solo alla fine degli anni '60²⁷.

Frattanto il piccolo nucleo di ebrei aveva ormai trovato in San Marino una stabile residenza. La loro presenza era considerata indispensabile, come si evince da una lettera del 1442 nella quale il conte Guidantonio di Montefeltro²⁸ prospettava come catastrofica per la sorte della Repubblica l'eventualità che accadesse loro qualche "sinistro"²⁹.

La ricerca condotta su fonti archivistiche da Emanuela Di Stefano ha acceso le luci su tre figure di ebrei prestatori operanti in quella fase del secolo: Saul, figlio di Angelo da Tolosa, il già ricordato Musetto, figlio di Matassia dalla Savoia, e Abramo, figlio di Benedetto dall'Aquila³⁰. È lecito pensare che i banchieri si fossero stabiliti nel territorio con le famiglie, come attesterebbero i molti legami stretti tra i loro discendenti³¹.

I giudei stipulavano con la città in cui si recavano a esercitare l'attività feneratizia le cosiddette condotte, ossia "contratti di residenza temporanea" sottoscritti tra le due parti e rinnovabili, che, se da un lato garantivano la sicurezza e tutelavano quanti avessero aperto un banco, dall'altro offrivano al Comune il denaro necessario alla crescita urbana

²⁴ M. G. MUZZARELLI, *La presenza*, cit., p. 63.

²⁵ A. FOA, *Introduzione*, cit., pp. 10-11.

²⁶ Queste stesse stoffe preziose probabilmente erano permesse agli ebrei come capo personale: accadeva in alcune città italiane (è il caso di Venezia) che questi fossero obbligati a vestirsi in modo dimesso.

²⁷ M. MORONI, *L'economia*, cit., pp. 79-81.

²⁸ Per un approfondimento su Guidantonio di Montefeltro (1378-1443) si veda G. FRANCESCHINI, *I Montefeltro*, Dall'Oglio, Varese, 1970, pp. 364-401.

²⁹ A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 11.

³⁰ E. DI STEFANO, *Commerci*, cit., pp. 63-64.

³¹ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 98



e ai cittadini la possibilità di ottenere denaro a condizioni e tassi garantiti dalle autorità³². La mancata riconferma della condotta non comportava, di norma, l'espulsione dell'ebreo dalla città, ma la sottoposizione agli statuti locali e "allo *ius commune* piuttosto che allo *ius speciale* definito dalle clausole dei privilegi"³³.

Gli statuti sammarinesi³⁴ lasciavano, dunque, la regolamentazione di quanto concerneva gli ebrei al diritto comune e a uno *ius speciale* (le condotte), occupandosi solo delle usure a partire dalle disposizioni del 29 novembre 1342, che "expresse prohibeant pravitatem usurariorum exerceri". Al fine di eliminare la piaga usuraria statuì che qualsiasi debitore obbligato "ex causa mutui vel depositi aut cuiuscumque alterius contractus nomine" potesse giurare – e avvalorare il suo giuramento con la testimonianza di due persone "idonee" – che il suo creditore era un usuraio. Accertata la buona fama dei testi, i Reggenti dovevano condannare il debitore a saldare il creditore solo nella misura in cui "iuraverit veram sortem fuisse in obligatione et contractu deductam". La disposizione valeva anche in caso di dazione di pegno. Infine, per disincentivare la conclusione di

³² A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 10. Sulle condotte si veda R. BONFIL, *Gli ebrei*, cit., pp. 75-78.

³³ R. BONFIL, *Gli ebrei*, cit., p. 76 e A. FOA, *Ebrei in Europa*, cit., p. 123.

³⁴ Sono pervenute fino a noi – anche se talvolta solo in parte – ben sei redazioni degli Statuti di San Marino. La prima, databile tra il 1295 e il 1302, è stata pubblicata da C. MALAGOLA, *L'Archivio Governativo della Repubblica di San Marino. Riordinato e descritto. Aggiunti gli Statuti sammarinesi dal 1295 alla metà del secolo XIV*, Biblioteca di San Marino, San Marino, 1981, pp. 239-273, come pure la seconda, che comprende un frammento del 1317 e norme emanate tra il 1320 e il 1342 (pp. 274-330). Entrambe sono mutile e le rubriche si susseguono senza alcun ordine. La terza redazione è ascrivibile al 1352-1353 e si presenta suddivisa in tre libri, editi nel 1943 da F. BALSIMELLI, *Gli statuti di San Marino del 1352-1353 con aggiunte le riforme dal 1356 al 1488*, Arti grafiche sammarinesi Cav. Filippo della Balda, San Marino, 1943, pp. 1-116, mentre la quarta è articolata in sei libri approvati tra il 1491 e il 1505. Quest'ultima raccolta, tuttora manoscritta e conservata presso l'Archivio di Stato di San Marino (A.S.R.S.M., Consiglio Generale, b. 1, *Statuti Sammarinesi*, pos. IV, *Statuta* (1491-1505), è alla base dell'edizione a stampa ufficiale del 1600 (*Statuta, decreta, ac ordinamenta illustris Reipublicae ac perpetuae libertatis terrae Sancti Marini*, Ioannis Salimbenij typis, Rimini, 1600) poi ristampata con modifiche e aggiunte nel 1834 (*Leges statutae reipublicae Sancti Marini*, Ex Casaliano typographeo, Forlì, 1834). Sulla normativa statutaria sammarinese si veda C. MALAGOLA, *L'Archivio*, cit., pp. 221-238; F. BALSIMELLI, *Gli statuti*, cit., pp. III-XLIV; D. QUAGLIONI, *Per una storia delle istituzioni sammarinesi attraverso gli statuti*, in *La tradizione politica di San Marino. Dalle origini dell'indipendenza al pensiero politico di Pietro Franciosi*, a cura di E. Righi Iwanejko, Il Lavoro Editoriale, San Marino, 1988, pp. 53-57.



contratti usurari, il provvedimento sanzionò con una multa di 100 soldi ravennati il notaio che interveniva nella redazione di tali *instrumenta*³⁵.

La riforma, che riproduce in buona sostanza la decretale *Usurarum voraginem* (c. 1, VI, 5, 5)³⁶, fu recepita dai successivi statuti del 1352-1353, alle rubb. cl. *De modo procedendi super causis usurariorum*, clj. *Qualiter procedatur super pignoribus datis usurariis* e clj. *Quod nullus notarius debeat conficere aliquod instrumentum expositum alicui usurario*³⁷. Nella norma non si parla mai di giudei, ma questi sono tuttavia facilmente identificabili con gli usurai.

Anna Esposito ha osservato come in alcuni casi – e quello di San Marino appare paradigmatico – il silenzio della normativa statutaria potrebbe ricondursi “alla considerazione, da parte del legislatore dell’ebreo come figura di passaggio”³⁸.

Purtroppo non è stata fino a ora ritrovata la condotta stipulata a San Marino all’inizio del Quattrocento, della cui esistenza ci informano i successivi patti del 1467, editi da Emanuela di Stefano³⁹. Sono, questi ultimi, un atto estremamente importante stipulato – il 26 febbraio 1467 – da Matassia, figlio di Musetto, e da sua madre Anna con la comunità sammarinese per il riconoscimento formale dell’attività feneratizia⁴⁰.

Da una lettura del capitolato si evince un deciso *favor* nei confronti degli ebrei prestatori, *favor* certamente dovuto all’importanza della loro funzione economica. In esso si fissano le norme e le condizioni per l’esercizio del prestito, come pure il tasso di interesse⁴¹; si garantiscono alcuni diritti, quali l’esenzione dagli obblighi fiscali, la

³⁵ La riforma è edita da C. MALAGOLA, *L’Archivio*, cit., pp. 328-329.

³⁶ D. QUAGLIONI, *Per una storia*, cit., p. 61. *Corpus Iuris Canonici*, cit., pars II. *Decretalium Collectiones*, p. 1082, *Sexti Decretalium*, l. V, tit. V, c. 1, “Usurarum voraginem, quae animas devorat et facultates exhaurit, compescere cupientes, constitutionem Lateranensis concili contra usurarios editam sub divinae maledictionis interminatione praecimus inviolabiliter observari. Et quia, quo minor foeneratoribus aderit foenerandi commoditas, eo magis adimetur foenus exercendi libertas: hac generali constitutione sancimus, ut nec collegium, nec alia universitas vel singularis persona, cuiuscunque sit dignitatis, conditionis aut status, alienigenas et alios non oriundos de terris ipsorum, publice foenebrem pecuniam eercetes aut exercere volentes, ad hoc domos in terris sis conducere vel conductas habere, aut alias habitare permittant, sed huiusmodi usurarios manifestos omnes infra tres menses de terris suis expellant, nunquam aliquos tales de cetero admissuri. Nemo illis ad foenus exercendum domos locet, vel sub alio titulo quocunque concedat...”

³⁷ Per il testo delle rubriche si rinvia all’edizione degli statuti curata da F. BALSIMELLI, *Gli statuti*, cit., pp. 102-113

³⁸ A. ESPOSITO, *Normativa statutaria ed ebrei*, in *La storia*, cit., p. 99.

³⁹ E. DI STEFANO, *Commerci*, cit., pp. 95-98.

⁴⁰ E. DI STEFANO, *Commerci*, cit., p. 65 e M. MORONI, *L’economia*, cit., p. 82.

⁴¹ Questo oscillava tra i 5 e i 6 ducati per lira.



possibilità di avere un cimitero, una sinagoga, un bagno e un macello rituale, oltre all'osservanza delle festività ebraiche⁴²; si impongono doveri, come il versamento di una somma di denaro annua per l'edificazione delle mura; si consente loro anche l'esercizio di altre professioni, quali la mercatura e il cambio, e, infine, si ammette ogni manifestazione esplicita della loro presenza⁴³. Carlo Malagola ha ipotizzato che le condotte con le quali il governo autorizzava un ebreo a mutuare denari a beneficio della popolazione sammarinese fossero stipulate quasi di anno in anno⁴⁴.

Se ne è concluso che doveva trattarsi di banche abbastanza modesti, diretti a far fronte alle piccole necessità della popolazione e a fornire la liquidità necessaria a mercanti e artigiani locali. Dagli *instrumenta* notarili è emerso, tuttavia, come l'attività dei prestatori sammarinesi varcasse i confini della Repubblica perché frequenti appaiono le "operazioni di credito proiettate verso l'esterno"⁴⁵ e in ciò San Marino si distinse dalla maggioranza dei territori limitrofi, dove il prestito su pegno si rivolgeva ai soli mercati locali e non aveva alcun rapporto con i traffici commerciali su lunghe distanze⁴⁶.

Segnando un lieve, ma significativo, incremento rispetto all'inizio del secolo, nella seconda metà del Quattrocento si contavano cinque o sei famiglie di ebrei residenti, accanto alle quali non devono essere trascurate le frequenti presenze occasionali di forestieri⁴⁷. La piccola comunità giudaica, dunque, poco alla volta si radicò sul Monte Titano: è documentato, nel 1477, l'acquisto da parte di Matassia e di Giuseppe di due appezzamenti di terreno, rispettivamente a Pizzolo e a Riva⁴⁸.

In conseguenza di una contrazione dell'attività di prestito, a partire dagli anni '70, gli ebrei si dedicarono anche al commercio, nel

⁴² Sull'importanza di questi servizi presso le comunità ebraiche, si veda **R. BONFIL**, *Gli ebrei*, cit., pp. 168-169. Con riguardo alla necessità per gli ebrei di salvaguardare l'osservanza delle norme alimentari si veda **A. TOAFF**, *Il vino e la carne. Storia di una comunità ebraica nel Medioevo*, il Mulino, Bologna, 1989, e **ID.**, *Il vino e la carne: una comunità ebraica nel Medioevo*, il Mulino, Bologna, 2007.

⁴³ **A. FOA**, *Introduzione*, cit., p. 11, e **E. DI STEFANO**, *Commerci*, cit., pp. 68-71, "...cum eorum familia possint et secure stare et habitare in terra Sancti Marini cum personis et rebus suis omni impedimento reali et personali cessante absque impedimento populi terre predictae vel congregatione alicuius sette aliquorum hominum dicte terre."

⁴⁴ **C. MALAGOLA**, *L'Archivio Governativo*, cit., pp. 146-147.

⁴⁵ **E. DI STEFANO**, *Commerci*, cit., p. 72.

⁴⁶ **V. BONAZZOLI**, *Il prestito ebraico*, cit., p. 15.

⁴⁷ **E. DI STEFANO**, *Commerci*, cit., p. 66.

⁴⁸ **M. MORONI**, *L'economia*, cit., p. 82.



quale investivano i loro capitali. Se in un primo momento essi risultarono coinvolti per lo più nella compravendita di beni fondiari, sul finire del secolo si occuparono anche di tessuti e indumenti, manifatture in grande sviluppo⁴⁹. Di norma gli artigiani e i mercanti ebrei operavano in società con i correligionari ed era loro proibito aderire alle *societates artium*⁵⁰, per questo certamente degna di essere ricordata è la prima impresa commerciale sammarinese, realizzata nel 1480, tra un giudeo e un cristiano⁵¹. Queste attività erano però pur sempre marginali rispetto a quella bancaria, che giustificava la presenza ebraica in ogni città⁵².

Agli eredi di Musetto, Matassia e Giuseppe, fu temporaneamente tolta la licenza di prestare denaro nel 1478⁵³, tuttavia essi continuarono a farlo, limitandosi a piccoli prestiti, fino alla cessione del banco nel 1492 a Raffaele di Giuseppe da Mirandola, il quale stipulò con la città una nuova condotta diretta a rilanciare l'attività creditizia, affidatagli quasi in regime di monopolio⁵⁴, allo scopo di garantire all'economia locale quella liquidità di cui abbisognava in un momento di ripresa e di sviluppo dei traffici mercantili⁵⁵.

A partire dal Cinquecento, i giudei nella gestione del credito, in assenza di altre strutture (il Monte di pietà fu istituito solo nel 1619⁵⁶), subirono la concorrenza dei francescani⁵⁷. Ciononostante, per la prima metà del secolo, i documenti che li riguardano sono decisamente più numerosi rispetto al precedente e attestano l'esistenza di una comunità ebraica ben radicata sul territorio, forse anche di una certa consistenza, non sempre vista con favore dalla cittadinanza e nei confronti della quale il Consiglio cittadino deliberò misure restrittive, *in primis*

⁴⁹ E. DI STEFANO, *Commerci*, cit., p. 73, e M. G. MUZZARELLI, *La presenza*, cit., p. 61.

⁵⁰ R. BONFIL, *Gli ebrei*, cit., p. 80.

⁵¹ E. DI STEFANO, *Commerci*, cit., p. 74-75. Si tratta di Giuseppe di Musetto ebreo e di Simone di Giovanni di San Marino.

⁵² M. G. MUZZARELLI, *La presenza*, cit., p. 62.

⁵³ M. MORONI, *L'economia*, cit., p. 82.

⁵⁴ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 98-99, e E. DI STEFANO, *Commerci*, cit., p. 75-76.

⁵⁵ M. MORONI, *L'economia*, cit., p. 82.

⁵⁶ Sul Monte di pietà a San Marino si veda C. MALAGOLA, *L'Archivio Governativo*, cit., pp. 146-147, e C. BIANCONE, *Gli Istituti di Credito sammarinesi: origini ed evoluzione*, in T. BERNARDI, C. BIANCONE, L. ROSSI E C. VERDUCCI, *Quattro studi sulla storia della Repubblica di San Marino e di Rimini: secoli XVIII-XIX*, Aiap Editore, San Marino, 1998 (Quaderni del Centro di Studi Storici, 18).

⁵⁷ M. MORONI, *L'economia*, cit., p. 83.



l'obbligo per il banchiere ebreo di portare un segno distintivo (1530), analogamente a quanto avveniva altrove⁵⁸.

L'esercizio del prestito a San Marino nel 1533 era riconducibile a un tal Raffaele, che già dieci anni prima aveva chiesto di potersi stabilire sul Monte Titano⁵⁹, e sei anni più tardi a suo suocero Salomone di Bonaventura, ebreo di Ancona, che prestava denaro al tasso di 3 quattrini per lira⁶⁰ e che nel 1542 domandò la conferma dei "capitoli", in base ai quali doveva essere svolta l'attività creditizia. C'è da chiedersi se tale conferma sia stata concessa oppure no, visto che alcuni anni più tardi (1547) il vento pare spirare in tutt'altra direzione e la richiesta di aprire un banco di credito, presentata al Consiglio da Samuele e Angelo (probabilmente i figli di Salomone nel frattempo defunto), fu respinta.

Questi, lasciata San Marino, è verosimile che si trasferissero ed esercitassero la professione rispettivamente a Rimini e ad Ancona, da dove resta documentato che scrissero per garantire agli interessati la riscossione dei pegni depositati presso il banco paterno. Angelo, in specie, presentò una nuova domanda per poter prestare denaro in territorio sammarinese, offrendo di lasciarvi stabilmente un proprio fiduciario⁶¹.

Si può puntualizzare come nel '500, da un lato, esistesse un vero e proprio ufficio di "banchiere della Repubblica" gestito da ebrei e, dall'altro, come dalla seconda metà del secolo questi ultimi risiedessero solo temporaneamente e non più in maniera stabile a San Marino. Anna Foa, da un'indagine sulla corrispondenza tra banchieri e Capitani Reggenti, ha rilevato, infatti, che il banco locale dipendeva da un banco principale amministrato dagli stessi giudei e situato in una grande città⁶².

Difficile, del resto, risultava l'accordo tra gli ebrei prestatori e la Repubblica, obbligata a rispettare le prescrizioni imposte dalla Santa Sede; tanto che se inizialmente (fino al 1548) e più volte la richiesta degli eredi di Salomone fu respinta, solo poco tempo dopo gli stessi vennero ripetutamente invitati ad aprirvi un banco.

Verso la seconda metà del XVI secolo, infatti, prese avvio la promulgazione delle cosiddette "Bolle infami" – inaugurate con la

⁵⁸ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 77; P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 100; A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 13, e *infra*, pp. 18-19.

⁵⁹ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 100-101.

⁶⁰ C. BIANCONE, *Gli Istituti di Credito*, cit., p. 90, e C. MALAGOLA, *L'Archivio Governativo*, cit., pp. 146-147.

⁶¹ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 100-101, e C. BIANCONE, *Gli Istituti*, cit., p. 90.

⁶² A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 12.



Cupientes Judaeos (1542)⁶³, nella quale si auspicava la conversione dei giudei e se ne predisponessero i mezzi⁶⁴ –, che ridefinirono i rapporti tra i cristiani e gli ebrei in senso sfavorevole a questi ultimi⁶⁵. Da questo momento la vita dei giudei iniziò a confrontarsi con “un mondo cristiano intollerante e sospettoso”⁶⁶.

Nel cuore del '500 la comunità di San Marino risultava godere di un'autonomia sostanziale piuttosto ampia, pur nell'ambito di un indiscusso riconoscimento della sovranità pontificia esercitata in maniera indiretta, tuttavia nel contempo era sottoposta a un particolare rapporto di tutela e di controllo esercitato dalla signoria di Urbino, protettorato che venne formalizzato nel 1549⁶⁷.

Gli equilibri erano cambiati tanto che Samuele e Angelo, nella consapevolezza della necessità per la Repubblica di avere un banchiere ebreo, potevano permettersi di temporeggiare nel rispondere ai Capitani Reggenti. È assai probabile che l'intesa non si trovasse e che i figli di Salomone non proseguissero l'attività paterna sul Monte Titano. Nonostante nuove deliberazioni e rinnovate preghiere, tra il 1553 e il 1555, il Consiglio non riuscì, infatti, a riportarli in città.

Per circa un decennio mancò *in loco* un banco e ciò indusse i cittadini a ricorrere ai prestatori dei paesi vicini. Solo nel 1558 se ne documenta uno, gestito da un certo Musetto da Recanati, il quale accettò di prestare, con o senza pegno, nel rispetto delle disposizioni

⁶³ Bolla di Paolo IV, *Cupientes Judaeos* (1542), in *Bullarium Privilegiorum ac Diplomatum Romanorum Pontificum Amplissima Collectio*, Typis S. Michaelis ad Ripam, sumptibus Hieronymi Mainardi, Roma, 1745 (rist. anast. Akademische Druck – U. Verlagsanstalt, Graz, 1965), t. IV, p. I, pp. 204-206, “*Cupientes Judaeos, et alios infideles quoslibet ad Fidem Catholicam converti, et pretextu bonorum per eos ante possessorum ab eadem fide non distrahi, Motu proprio, et ex certa nostra scientia, auctoritate Apostolica, tenore praesentium, hac in posterum valitura Constitutione sancimus, quod cuicumque eorumdem judaeorum, et infidelium ad dictam fidem converti volenti, etiam si in patria potestate constitutus fuerit, bona sua quaecumque, tam mobilia, quam immobilia, intacta, et illaesa permaneant. Ita ut etiam filii familias, et in patria potestate, ut praefertur, constituti, legitima, et quacumque portione bonorum Patrimonialium, aut maternorum, eis de jure, seu successione bonorum eis alias debitorum, per eorum parentes fraudari, aut privari non possint, neque debeant, sed eis integre, etiam si contra voluntatem parentum suorum ad fidem ipsam conversi fuerint, etiam eorum parentibus viventibus, debeantur...*”

⁶⁴ A. PROSPERI, *La Chiesa e gli ebrei nell'Italia del '500*, in *Ebraismo e antiebraismo: immagine e pregiudizio*, presentazione di C. Luporini, Giuntina, Firenze, 1989, p. 174.

⁶⁵ M. G. MUZZARELLI, *La presenza*, cit., pp. 64-65.

⁶⁶ A. PROSPERI, *L'Inquisizione romana e gli ebrei*, in *L'Inquisizione e gli ebrei in Italia*, a cura di M. Luzzati, Laterza, Roma-Bari, 1994, p. 77.

⁶⁷ C. BUSCARINI, *Dal Comune allo Stato: note sulla formazione della soggettività internazionale di San Marino*, in *Storia e ordinamento della Repubblica di San Marino (Aspetti della storia e della costituzione della Repubblica)*, San Marino, 1983, pp. 64-65.



della Santa Sede. Questi però esercitò l'attività per un breve periodo, poiché fu costretto a lasciare San Marino prima del tempo (ma forse vi fece ritorno una volta calmatesi le acque) a causa delle molestie subite da parte di alcuni cittadini⁶⁸.

Nella condotta del 1561, in cui si stabilirono le condizioni per la riconferma del banchiere Musetto, non sono più contemplate quelle garanzie che trovavano, invece, ampio spazio nell'altro capitolato giunto fino a noi, quello del 1467, di cui si è già detto⁶⁹. Il nuovo documento, infatti, si limita a fissare le clausole finanziarie sul prestito⁷⁰.

L'incremento demografico, estremamente positivo fino alla prima metà del XVI secolo, subì un *trend* negativo dapprima nel 1562 e poi nel 1588, fino alla carestia del 1590-1591 che, pur toccando solo marginalmente la Repubblica e il suo sistema economico, aggravò una situazione già difficile⁷¹.

Anche l'attività finanziaria dei prestatori dovette certamente subire il contraccolpo di tale contingenza, dal momento che non se ne può provare l'esercizio per tutto il periodo compreso tra il 1559 e il 1601, eccezion fatta per un'unica condotta stipulata – da un tale David – nel 1586⁷².

A irrigidire i rapporti verso gli ebrei contribuisce, in questo torno di tempo, anche la politica di Paolo IV (papa tra il 1555 e il 1559)⁷³. L'atteggiamento del pontefice, estremamente severo e fortemente antiebraico, fin da quando aveva assunto il cardinalato, è condensato nella bolla *Cum nimis absurdum* (1555)⁷⁴ – recepita da numerosi altri governi della penisola –, la quale riunisce e riprende la maggior parte

⁶⁸ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 102-104.

⁶⁹ Si veda *supra*, pp. 9-10.

⁷⁰ L'interesse doveva essere del 20% e il banchiere era tenuto a pagare una tassa di 60 denari annui alla Repubblica: A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 11.

⁷¹ M. MORONI, *L'economia*, cit., pp. 98-99, e C. VERDUCCI, *La popolazione, dal XIV al XIX secolo: linee di tendenza*, in *Il territorio e la gente della Repubblica di San Marino. Secoli XIV-XIX*, a cura di S. Anselmi, Proposte e ricerche, Ancona, 1993 (Quaderni monografici di «Proposte e ricerche», 11), pp. 151-153.

⁷² C. MALAGOLA, *L'Archivio*, cit., p. 147, e P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 104.

⁷³ Per un quadro bio-bibliografico su questo pontefice si veda A. AUBERT, voce *Paolo IV*, in *Enciclopedia dei papi*, 3, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2000, pp. 128-142.

⁷⁴ Bolla di Paolo IV, *Cum nimis absurdum* (1555), in *Bullarium*, cit., t. IV, p. I, pp. 321-322, "Cum nimis absurdum, et inconveniens existat, ut Judaei, quos propria culpa perpetuae servituti submisit, sub pretextu quod pietas Christiana illos receptet, et eorum cohabitationem sustineat, Christianis adeo sint ingrati, ut eis pro gratia contumeliam reddant, et in eos pro servitute, quam illis debent, dominatum vindicare procurent".



dei provvedimenti emanati nei secoli dalla Chiesa contro gli ebrei⁷⁵. Essa, da un lato, denuncia una situazione di sempre maggiore intolleranza verso i giudei “colpevoli” di non portare alcun segno distintivo, di risiedere nei migliori quartieri, di acquistare immobili e di avere servitori cristiani⁷⁶, mentre, dall’altro, pone le norme che sarebbero state alla base del rapporto tra gli appartenenti alle due diverse religioni. Si tratta di norme ispirate al principio della separazione, finalizzate a ridurre al minimo il rischio di relazioni interpersonali attraverso l’istituzione dei ghetti⁷⁷ e l’imposizione del segno distintivo⁷⁸. A essa fecero seguito numerose altre disposizioni in tal senso, ascrivibili ai pontefici successivi. Fu inevitabile che l’orientamento papale circa la “questione ebraica” venisse condiviso e seguito dalla maggioranza degli altri governanti, compresi dunque con verosimiglianza anche quelli sammarinesi⁷⁹.

⁷⁵ Della sterminata letteratura che illustra i rapporti fra la Chiesa e le comunità ebraiche basti qui citare **R. BONFIL**, *Gli ebrei*, cit., pp. 59-61, e **L. POLIAKOV**, *I Banchieri*, cit., pp. 195-200.

⁷⁶ Bolla *Cum nimis absurdum* (1555), cit., p. 321: “... Nos , ad quorum notitiam nuper devenit eosdem Judaeos in Alma Urbe nostra, et nonnullis S. R. E. Civitatibus, Terris, et locis, in id insolentiae prorupisse, ut non solum mixtim cum Christianis, et prope eorum Ecclesias, nulla intercedente habitus distinctione, cohabitare, verumetiam Domos in nobilioribus Civitatum, Terrarum, et locorum, in quibus degunt, vicis, et plateis conducere, et bona stabilia comparare, et possidere, ac nutrices, et ancillas aliosque servientes Christianos mercenarios habere, et diversa alia in ignominiam, et contemptum Christiani nominis perpetrare praesumant, considerantes Ecclesiam Romanam eosdem Judaeos tolerare in testimonium verae fidei Christianae, et ad hoc, ut ipsi Sedis Apostolicae pietate, et benignitate allecti, errores suos tandem recognoscant, et ad verum Catholicae fidei lumen pervenire fatagant, et propterea convenire, ut quandiu in eorum erroribus persistunt, effectu operis recognoscant se servos, Christianos vero liberos per Jesum Christum Deum, et Dominum nostrum effectos fuisse, iniquumque existere, ut filii liberae filii famulentur ancillae ...”. Sul punto si veda **A. PROSPERI**, *La Chiesa*, cit., p. 175.

⁷⁷ Bolla *Cum nimis absurdum* (1555), cit., p. 321: “Volentes in praemissis, quantum Deo possumus, salubriter providere, hac nostra perpetuo valitura Constituzione sancimus, quod de cetero perpetuis futuris temporibus, tam in Urbe, quam in quibusvis aliis ipsius Romanae Ecclesiae Civitatibus, Terris, et locis, Judaei omnes in uno, et eodem, ac si ille capax non fuerit, in duobus, aut tribus, vel tot, quot satis sint, contiguus, et ab habitationibus Christianorum penitus sejunctis, per Nos in Urbe, et Magistratus nostros in aliis Civitatibus, Terris, et locis praedictis designandis vicis, ad quos unicus tantum ingressus pateat, et quibus solum unicus exitus detur, omnino habitent ...”.

⁷⁸ Bolla *Cum nimis absurdum* (1555), cit., p. 321: “... Et ad hoc, ut pro Judaeis ubique discognoscantur, masculi biretum, foeminae vero aliud signum patens, ita ut nullo modo celari, aut abscondi possint, glauci coloris palam deferre teneantur, et adstricti sint ...”. Si veda **A. PROSPERI**, *L’Inquisizione*, cit., p. 77.

⁷⁹ **R. BONFIL**, *Gli ebrei*, cit., pp. 59-61.



Nel Seicento, a fronte del declino di Urbino, la comunità ricercò e ottenne la protezione della Santa Sede, di cui fu ribadito il principio di sovranità sul territorio con la convenzione del 1627; tuttavia i privilegi fino a quel momento acquisiti da San Marino vennero confermati⁸⁰.

Nei primi decenni del nuovo secolo il recupero economico fu abbastanza rapido, tanto che nel 1627 la popolazione tornò ai livelli di metà Cinquecento⁸¹. Continuò l'appalto del banco creditizio agli ebrei, dietro corresponsione all'erario di una somma di denaro⁸².

I documenti seicenteschi attestano ancora una volta la presenza costante dei giudei quali banchieri della Repubblica: nel 1601 esercitavano l'attività feneratizia Salvatore e Amedeo; nel 1603 papa Clemente VIII⁸³ permise agli ebrei di gestire pubblicamente un banco a San Marino, così come già aveva concesso a Roma e ad Ancona⁸⁴; nel 1610 questo ufficio risulta ricoperto da un tal Ercole Ariete.

Per incentivare il prestito di denaro sul Monte Titano le autorità locali esentarono i banchieri e i loro familiari dal pagamento della cosiddetta "tassa di risposta"⁸⁵, imposta invece a tutti gli altri giudei. Sul fronte opposto, per favorire quanti avessero avuto la necessità di richiedere prestiti, le stesse autorità imposero ai banchieri di conservare i pegni ricevuti per un periodo stabilito; allo scadere del termine i Capitani si preoccupavano di invitare i debitori a riscattarli, accordando loro talvolta anche una dilazione. Il mancato riscatto liberava il creditore, che poteva disporre liberamente del pegno⁸⁶.

Una nuova indubbia apertura verso gli ebrei si ebbe nel 1625, quando fu concesso al banchiere cittadino Isacco di Salvatore, e ai suoi fratelli, di aprire una conceria di pelli nel territorio⁸⁷. Essi, dunque, potevano affiancare alla loro principale attività anche quella manifatturiera finalizzata alla concia del pellame.

Nel 1652 il Governo intervenne a regolamentare ulteriormente le operazioni di prestito e, nell'ottica di tutelare i debitori, impose ai prestatori, pena una sanzione pecuniaria, di rilasciare una ricevuta dei

⁸⁰ C. BUSCARINI, *Dal Comune*, cit., p. 65.

⁸¹ M. MORONI, *L'economia*, cit., p. 86.

⁸² Questa ammontava a 50 o 100 scudi (C. MALAGOLA, *L'Archivio*, cit., p. 147).

⁸³ Per un approfondimento su questa figura si veda A. BORROMEO, voce *Clemente VIII, papa*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 26, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1982, pp. 259-282 e ID., voce *Clemente VIII*, in *Enciclopedia dei papi*, 3, cit., pp. 249-269.

⁸⁴ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 109-110, e A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 13.

⁸⁵ Si trattava di una tassa, di valore consistente, che gli ebrei dovevano pagare al momento di lasciare la città con i loro capitali.

⁸⁶ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 105 e 110.

⁸⁷ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 105, e C. MALAGOLA, *L'Archivio*, cit., p. 111.



pegni indicante la somma di denaro concessa, la qualità e la quantità degli oggetti dati in pegno e, naturalmente, la data.

L'ultimo documento oggetto della riflessione storiografica, peraltro non datato, attesta la costituzione di una compagnia – la prima – di prestatori appartenenti alla comunità ebraica e presieduta da un certo Daniele Cagli⁸⁸.

2 - La collettività e gli ebrei: testimonianze di diffidenza

Si è detto come i governanti della piccola Repubblica di San Marino, comprendendo l'importanza dei banchieri ebrei per l'economia locale, cercassero di incentivarne la venuta e l'attività; non altrettanto può dirsi per la popolazione, che mostrò spesso una certa diffidenza nei confronti della comunità giudaica. La funzione economica svolta dagli ebrei nella società non creava "una dinamica d'integrazione sociale favorita dalla cordialità del popolo" – come puntualizzato da Roberto Bonfil –, anzi l'esercizio dell'attività feneratizia contribuì ad aumentare l'odio e il risentimento verso costoro⁸⁹.

I rapporti di tensione sono testimoniati da una lettera – di cui si è già dato conto⁹⁰ –, nella quale Guidantonio da Montefeltro raccomanda ai Capitani Reggenti di proteggere dalle vessazioni dei cittadini gli ebrei dimoranti a San Marino, poiché, essendo costoro in possesso di una grande quantità di pegni, la loro "disgrazia" avrebbe significato la "rovina del paese"⁹¹.

Le ostilità verso i giudei non dovettero cessare se nel 1451 un tal Vita, sammarinese, risultava colpevole di un "maleficio" nei confronti di Musetto, titolare del banco di prestito. Per evitare che costui abbandonasse il Monte Titano, con il conseguente inevitabile danno per l'economia locale, le autorità si preoccuparono di farlo risarcire con la somma di 2 ducati d'oro⁹².

Un episodio analogo si verificò mezzo secolo più tardi, quando il cittadino cristiano Matteo commise un altrettanto imprecisato "maleficio" ai danni dell'ebreo Aronimo. La situazione si rivelò però più complessa della precedente, poiché il colpevole non essendo in possesso della somma richiesta come indennizzo, dovette ricorrere alla

⁸⁸ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 105 e 110-111.

⁸⁹ R. BONFIL, *Gli ebrei*, cit., p. 90.

⁹⁰ Si veda *supra*, pp. 6-7.

⁹¹ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 75, e P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 111.

⁹² P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 98 e 111.



fideiussione di una terza persona, Cristoforo da San Marino, che chiese una dilazione di quattro mesi per saldare⁹³.

Ancora, una nuova raccomandazione a tutela dei giudei dalle minacce dei sammarinesi fu rivolta ai Capitani Reggenti nel 1527, questa volta da Sigismondo Malatesta⁹⁴. La popolazione, infatti, mostrava segni di sempre maggiore insofferenza verso la comunità ebraica, che in questo momento risultava relativamente numerosa nella Repubblica⁹⁵.

Verso di essa rivolse l'attenzione il governo che, con una certa frequenza, tra XVI e XVII secolo emanò delibere e misure restrittive. In particolare, a partire dal 1530, il Consiglio cittadino impose agli ebrei di portare un segno che li distinguesse dai cristiani. È questo il primo provvedimento in tal senso preso sul Monte Titano, cui ne seguirono numerosi altri⁹⁶: la storiografia si è soffermata particolarmente su quelli promulgati nel 1558, nel 1568 e nel 1601. Il primo, di fronte all'aumento e all'inasprimento delle violenze perpetrate dai sammarinesi verso i giudei, prevede l'istituzione di un Comitato *ad hoc* per la difesa e la protezione dei banchieri⁹⁷. Il secondo stabilì come il segno distintivo dovesse essere quello stesso portato dagli ebrei della vicina Urbino (un copricapo giallo)⁹⁸. Il terzo, infine, allo schiudersi del Seicento, impose ai giudei di San Marino di indossare come segno di riconoscimento una rotella di stoffa azzurra, sanzionando pesantemente eventuali inosservanze⁹⁹. Successivamente un ulteriore provvedimento – di incerta datazione – impose agli ebrei che si fermassero nella Repubblica per più di un giorno di indossare, sia sul mantello sia sulle altre vesti, un segno di colore grigio¹⁰⁰.

⁹³ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 76, e P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 111-112.

⁹⁴ Su Sigismondo Malatesta (1499-1543), figlio dell'ultimo signore di Rimini, Pandolfo, e valoroso condottiero, impegnato più volte nella riconquista della città, si veda G. FRANCESCHINI, *I Malatesta*, Dall'Oglio Editore, Varese, 1973, pp. 451-457.

⁹⁵ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 77.

⁹⁶ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 77; P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 100, e A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 13. Analoghi provvedimenti si susseguirono tra XVI e XVII secolo. Sono ricordati da Amy Bernardy i decreti del 1539, 1542, 1547, 1548, 1553, 1554, 1555, 1557, 1558, 1560, 1561, 1601, 1608, 1610, 1613, 1614, 1652 e 1653. La frequente ripetizione di tali decreti è sintomatica della loro scarsa osservanza, che spingeva a ribadirli quasi annualmente.

⁹⁷ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 77; P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 113, e A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 13.

⁹⁸ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 113, e A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 13.

⁹⁹ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 77; P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 113, e A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 13.

¹⁰⁰ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 113-114.



La disposizione ha origini canonistiche: risale al IV Concilio Lateranense (1215) l'obbligo per gli infedeli di distinguersi dai cristiani *qualitate habitus* allo scopo di impedire contatti sessuali fra quanti appartenevano a religioni diverse. Il *signum*, che con il passare del tempo assunse un valore discriminatorio, fu generalmente disatteso nel XIII secolo e venne nuovamente imposto a partire dal Trecento. La norma, rifluita nelle *Decretales Gregorii IX*, non entrò nel sistema di diritto comune, divenendo cogente solo se trasfusa nelle legislazioni particolari¹⁰¹.

Le carte attestano la rigorosa applicazione della disposizione papale da parte delle autorità sammarinesi nei confronti di quanti rifiutassero di portare il *signum*: il caso dei banchieri Amedeo e Salvatore nel 1601, puniti con un'ingente sanzione pecuniaria, è esemplare.

Ha già sottolineato Pietro Lonardo come i rapporti tra gli ebrei e i cittadini dovettero farsi sempre più tesi, tanto che nel 1557 il Governo intervenne direttamente invitando i Reggenti e il Consiglio dei XII a emanare un provvedimento che garantisse la pacifica convivenza tra quanti professavano religioni differenti¹⁰². Ma la *Provvisione da farsi sopra gli hebrej abitanti et da habitare per l'avenire* non dovette sortire gli effetti sperati – o, forse, non fu nemmeno redatta – se l'anno successivo il banchiere Musetto, nonostante l'intervento di alcuni Commissari governativi chiamati in sua difesa, fu costretto a lasciare il proprio ufficio prima del termine a causa delle molestie e dei saccheggi subiti. Per l'interruzione del rapporto chiese, e ottenne con fatica, un indennizzo dalla Repubblica¹⁰³.

La diffidenza e, oserei anche, l'intolleranza dei sammarinesi affondava le proprie radici nei comportamenti poco onesti ripetutamente manifestati da membri della popolazione ebraica, che le fonti riportano.

Diversi già nel Quattrocento furono gli episodi criminali che videro protagonisti cittadini giudei: l'ebreo Abramo prima (1454) venne meno alla promessa di farsi battezzare¹⁰⁴ e l'anno successivo fu

¹⁰¹ V. COLORNI, *Gli ebrei nel sistema del diritto comune fino alla prima emancipazione*, Giuffrè, Milano, 1956, p. 49, e A. FOA, *Ebrei in Europa*, cit., pp. 33-34.

¹⁰² P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 112-113.

¹⁰³ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 104 e 112 e A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 13.

¹⁰⁴ La conversione era spesso una conseguenza della pressione esercitata dal mondo cristiano. Con frequenza era dettata dalla convinzione che attraverso il battesimo si potesse migliorare la propria condizione sociale; né mancarono episodi determinati da vere e proprie crisi di coscienza (R. BONFIL, *Gli ebrei*, cit., pp. 101-104).



imprigionato per “un piccolo fallo”¹⁰⁵. Il banchiere Musetto non si distinse certo per onestà se nel 1459 nello svolgimento della propria attività prestò a una donna 2 fiorini falsi.

Le carte ci tramandano ulteriori casi di disonestà: nel 1480 un ebreo istigò il nipote di un arcivescovo a commettere una “mancanza”¹⁰⁶; due anni più tardi un giudeo, accusato di un grosso furto a Cesena, riparò sul Monte Titano e, rispetto alla sua effettiva responsabilità nel “maleficio” addirittura due vescovi, quello di Forlì e quello di Tivoli, si schierarono su fronti opposti¹⁰⁷; nello stesso anno fu incarcerato un tal Benedetto, ebreo sammarinese, e verso la fine del secolo il giudeo Saulle organizzò un complotto ai danni dei Capitani Reggenti¹⁰⁸.

Anche per il secolo successivo le fonti criminali registrano i reati di cui sovente si macchiavano i giudei. Il più significativo può essere considerato il caso di un tal Raffaele, legato al duca Guidubaldo di Urbino¹⁰⁹, che nel 1502 fu coinvolto in una causa contro Iacopo di Rainaldo, sammarinese¹¹⁰. Nel 1533 lo stesso Raffaele era banchiere della Repubblica. Si tratta di un personaggio certamente discutibile: dedito al gioco, prima fu soccorso dal suocero Salomone di Ancona¹¹¹, quindi derubò la moglie di tutti i suoi beni¹¹².

È di tutta evidenza la banalità di tali reati, sia per il numero sia per la tipologia, se si escludono il furto e il complotto: gli unici episodi di qualche rilievo oggettivo. Da uno sguardo alle fonti criminali, peraltro, si evincerebbero analoghi comportamenti posti in essere per mano di cristiani, ma in questa sede si vuole sottolineare esclusivamente come sulla condotta degli ebrei gravassero forti pregiudizi.

Gli statuti di San Marino non disciplinano specificatamente sugli ebrei, se non per un unico punto, quello che riguarda l’adulterio

¹⁰⁵ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 98.

¹⁰⁶ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., pp. 98, 105 e 115.

¹⁰⁷ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 77, e P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 115. Al concetto di furto, inteso a partire dal Medioevo come violazione del “giusto prezzo” e delle regole di mercato, è dedicato il volume di P. PRODI, *Settimo non rubare*, cit.

¹⁰⁸ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 115.

¹⁰⁹ Un quadro bio-bibliografico dell’ultimo duca di Montefeltro (1472-1508) è tracciato da G. FRANCESCHINI, *I Montefeltro*, cit., pp. 545-577, e G. BENZONI, voce *Guidubaldo I da Montefeltro*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 61, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 2003, pp. 470-478.

¹¹⁰ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 77.

¹¹¹ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 100.

¹¹² A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., pp. 77-78.



commesso con una cristiana¹¹³. Il reato è, infatti, estremamente grave perché realizzava la tanto temuta *damnata commixtio* tra fedeli e infedeli che il diritto canonico fin dal IV Concilio Lateranense si preoccupava di impedire¹¹⁴.

È questa l'unica disposizione delle normative sammarinesi in cui si parla esplicitamente di giudei. In un primo momento le misure punitive in caso di adulterio fra persone che professavano una diversa religione non dovettero essere troppo rigorose: non ve ne è alcuna traccia negli statuti trecenteschi, i quali, però, nelle prime due redazioni (1295-1302 e 1317) ci sono giunti mutili¹¹⁵. In assenza di una norma di *ius proprium*, si può ipotizzare in materia la vigenza del diritto comune, il quale a lungo si limitò a prevedere per tale *crimen* sanzioni pecuniarie. Il solo Prospero Farinacci¹¹⁶, anticipando quello che fu l'orientamento della seconda metà del XVI secolo, sostenne l'applicazione della pena di morte¹¹⁷.

A partire dalla normativa del 1491-1505 si assistette a un deciso inasprimento, che certamente contribuì a disincentivare la commissione di tale crimine, sanzionato con la morte¹¹⁸.

¹¹³ A riguardo si veda **R. BONFIL**, *Gli ebrei*, cit., pp. 97-99, e **G. P. MASSETTO**, *I reati nell'opera di Giulio Claro*, in *Saggi di storia del diritto penale lombardo (Secc. XVI-XVIII)*, LED, Milano, 1994 (Studi e ricerche), pp. 129-130.

¹¹⁴ **V. COLORNI**, *Gli ebrei*, cit., pp. 41-42, e *supra*, p. 19.

¹¹⁵ **C. MALAGOLA**, *L'Archivio*, cit., pp. 239-273, e pp. 274-330.

¹¹⁶ La figura di questo illustre criminalista è approfondita in **A. MAZZACANE**, voce *Prospero Farinacci*, in *Dizionario biografico degli italiani*, 45, Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1995, pp. 1-5, e **N. DEL RE**, *Prospero Farinacci, giureconsulto romano (1544-1618)*, in *Archivio della Società romana di storia patria*, LXXXVIII (1975), Roma, 1999, pp. 135-220.

¹¹⁷ **PROSPERO FARINACCI**, *Praxis et theoricæ criminalis pars quarta*, Horace Cardon, Lione, 1613, quest. 139, n. 24: "licet enim in christiano poena adulterii de consuetudine non sit capitalis, prout nec capitalis sit poena stupri non violenti, aut simplicis incestus: attamen in judeo debet esse capitalis quia delictum in eo gravius reputatur propter judaicam qualitatem". Il tema è oggetto del saggio di **A. MARCHISELLO**, «*Alieni thori violatio*»: *l'adulterio come delitto carnale in Prospero Farinacci (1544-1618)*, in *Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo)*, a cura di S. Seidel Menchi, D. Quaglioni (Annali dell'Istituto italo-germanico in Trento. Quaderni, 64; "I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani", III), il Mulino, Bologna, 2004, pp. 133-183; per una panoramica della dottrina di diritto comune sul punto si veda **V. COLORNI**, *Gli ebrei*, cit., pp. 41-44.

¹¹⁸ **A. S. R. S. M.**, *Statuta (1491-1505)*, cit., rub. LIV *De raptu, mulierum adulteriis, incesto, stupro et fornicatione*, c. 43r: "Si vero Judeus aliquam cristianam active carnaliter cognoverit vel Christianus Iudeam tam agentes quam patientes capite puniantur ita ut moriantur..."; *Statuta (1600)*, cit., rub. LXXIII *De raptu, adulterio, incestu, stupro, fornicatione, sodomia, et lenocinio*, c. 96v, "...Si autem Iudaeus Christianam, vel Christianus Iudaeam carnaliter cognoverit, tam vir, quam foemina



Unica testimonianza di un delitto di adulterio che vede implicato un ebreo con una cristiana nel territorio della Repubblica ci è tramandata in una lettera di Giovanni da Faenza¹¹⁹ ai Capitani Reggenti, datata 7 agosto 1482¹²⁰.

Il famoso giurista, evidentemente interpellato dalle autorità sammarinesi in merito all'episodio che doveva aver suscitato grande scandalo nella società dell'epoca, suggerisce di abbandonare ogni altra via procedurale¹²¹ e di risolvere la questione con una transazione¹²², non risultando, allo stato degli atti, provato il delitto: l'ebreo, infatti, nell'interrogatorio cui era stato regolarmente sottoposto, continuava a negare ogni sua responsabilità rispetto all'accusa che gli veniva rivolta.

La soluzione transattiva auspicata da *Johannes Faventinus* prevedeva, da un lato, che il giudeo pagasse un'ingente somma di denaro e, dall'altro, che i Capitani si impegnassero – anche a nome dei successori – a non “inquietantur seu inquietari facere” l'ebreo per il delitto *de quo*.

Questa *solutio* – che verosimilmente dovette essere accolta dagli ufficiali della Repubblica, vista la caratura del consulente – lungi dall'essere la prova che il reato fosse stato effettivamente commesso, valeva a rappresentare una sorta di risarcimento per il danno che l'onore dei familiari della donna aveva subito, come si preoccupa di motivare il giurista.

3 - Osservazioni conclusive

A conclusione di queste pagine si rendono doverose alcune brevi osservazioni.

utroque casu capite puniatur, ita ut moriatur...” e *Statuti* (1834), cit., libro III, rub. LXXIV *De raptu, adulterio, incestu, stupro, fornicatione, sodomia, et lenocinio*, c. 96v.

¹¹⁹ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 77, e P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 115. Sull'insigne canonista si veda C. BUKOWSKA GORGONI, voce *Giovanni da Faenza (Johannes Faventinus)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, 56, Istituto della Enciclopedia Italiana, Catanzaro, 2001, pp. 15-17.

¹²⁰ A. BERNARDY, *Gli ebrei*, cit., p. 77, erroneamente data la testimonianza al 1472. Il documento è conservato presso l'A. S. R. S. M, *Archivio Governativo, Carteggio alla Reggenza*, 7 novembre 1482.

¹²¹ Nella fonte – all'interno della quale latino e volgare sono usati indifferentemente – è espressamente indicato che i Capitani dovessero promettere di non “cognoscere né per via inquisitoria, né [...] denuntiativa, né per via accusationis nec alio modo”.

¹²² Per un approfondimento sull'istituto della transazione, si veda F. TREGGIARI, voce *Transazione (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, 44, Giuffrè, Milano, 1992, pp. 791-813.



In primo luogo si deve sottolineare come l'autonomia della Repubblica di San Marino – nonostante i rapporti con i signori di Urbino prima e soprattutto con lo Stato Pontificio a partire dal Cinquecento – abbia determinato la specificità della storia della presenza ebraica rispetto a quella delle comunità vicine.

Allo stato attuale delle ricerche quella degli ebrei sul Titano risulta una presenza assai ridotta, in alcuni momenti saltuaria, poco organizzata e incentrata intorno all'ufficio di banchiere della Repubblica. Una presenza che, se da un lato appariva fortemente voluta dalle autorità, dall'altro risultava altrettanto fortemente osteggiata dalla popolazione.

Da una lettura dei documenti si evince, infatti, come il Governo fosse ben conscio dell'importanza del ruolo economico rivestito dai giudei e pertanto si preoccupasse di salvaguardare la loro tranquillità e incolumità, perché si voleva evitare che lasciassero la città, causando un grave danno all'economia locale. Ma, sul fronte opposto, si rileva come le stesse autorità cittadine fossero sollecite nel punirli ogniqualvolta violassero gli statuti locali, così come i cittadini, in modo da spegnere sul nascere i malumori che inevitabilmente sarebbero scaturiti nella popolazione.

Occorre, inoltre, evidenziare come l'insediamento ebraico per mezzo delle "condotte" presentasse le caratteristiche tipiche del privilegio. In esse, infatti, si definivano vari campi in cui la straordinarietà della situazione giuridica degli ebrei si manifestava e ciò rivelava pertanto una situazione di *favor* – spesso malvista – rispetto ad alcuni strati della popolazione cristiana¹²³. Ciononostante sul monte Titano l'odioso provvedimento che imponeva agli ebrei di portare un segno distintivo fu adottato con un certo ritardo (1530) rispetto alle vicine città dell'Italia centrale, dove tale disposizione può trovarsi già dalla fine del Trecento¹²⁴. Un ritardo che, come già rilevato da Pietro Lonardo, si giustifica sulla base di una "reciproca tolleranza" che per lungo tempo troviamo a fondamento dei rapporti tra gli ebrei e i cristiani di San Marino¹²⁵.

Questa tolleranza fu peraltro possibile anche perché, come ha osservato Anna Foa, dalle fonti non risulta alcuna traccia di un'attività di predicazione antiebraica da parte dei francescani¹²⁶ nella Repubblica,

¹²³ R. BONFIL, *Gli ebrei*, cit., p. 106.

¹²⁴ V. COLORNI, *Gli ebrei*, cit., p. 50.

¹²⁵ P. LONARDO, *Gli ebrei*, cit., p. 113.

¹²⁶ Sul fenomeno della propaganda antiebraica tra basso medioevo e prima età moderna, si veda L. POLIAKOV, *I Banchieri*, cit., pp. 155-162, e R. BONFIL, *Gli ebrei*, cit., pp. 25-30.



a differenza di quanto accadeva nel resto della penisola, e come scarsi siano i riferimenti ai giudei convertiti. L'assenza di "infuocati sermoni" diretti a colpire gli ebrei non ostacolò il loro insediamento e la loro permanenza in territorio sammarinese.

La presenza di una comunità ebraica a San Marino risulta, infatti, prolungatasi in modo inusuale fino a tutto il XVII secolo, a differenza di quanto avvenne nelle vicine città delle Marche e dell'Umbria, dove scomparvero tra la fine del XV e l'inizio del XVI secolo¹²⁷. L'attività feneratizia ebraica fu soppiantata, peraltro in maniera graduale, solo a partire dalla creazione dei Monti di pietà (1619), istituti pubblici che prestavano denaro su pegno fondati per evitare il diffuso fenomeno dell'usura. Anche nella Repubblica questi iniziarono a sostituirsi ai banchieri giudei nello svolgimento della loro primaria attività, fino a raggiungere un carattere stabile con l'aprirsi dell'Ottocento¹²⁸.

¹²⁷ A. FOA, *Introduzione*, cit., p. 13.

¹²⁸ C. BIANCONE, *Gli Istituti*, cit., p. 91.